



Istituto Superiore di Sanità

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM
"Sistema di sorveglianza sugli otto determinanti di salute del
bambino, dal concepimento ai 2 anni di vita, inclusi nel
Programma *GenitoriPiù*"
Fasc. N. 5M31**

tra

L'Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato "ISS" - codice fiscale 80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena 299, cap 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore degli Affari Amministrativi e delle Risorse Economiche, Dott.ssa Rosa Maria Martoccia

E

Regione Campania, di seguito denominato "Regione" - codice fiscale 80011990639 con sede in Napoli, via S. Lucia, 81, cap. 80132 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR, Dott. Mario Vasco

PREMESSO CHE:

- all'interno dell'area progettuale del programma di attività del CCM per l'anno 2013, approvato con decreto ministeriale del 1 Marzo 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 23 Aprile 2013, è stato individuato un ambito operativo inerente l'area a sostegno delle sorveglianze routinarie;
- l'Istituto Superiore di Sanità ha stipulato un Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Dipartimento di Sanità Pubblica e dell'Innovazione -Direzione Generale della Prevenzione, approvato e reso esecutivo con Decreto dirigenziale del 23 dicembre 2013,



Istituto Superiore di Sanità

registrato il 15 gennaio 2014, al numero decreto 9114 per la realizzazione del progetto "Sistema di sorveglianza sugli otto determinanti di salute del bambino, dal concepimento ai 2 anni di vita, inclusi nel Programma *GenitoriPiù*" il cui responsabile scientifico per l'ISS è il Dr.ssa Angela Spinelli con scadenza 19.02.2016

- nel progetto allegato all'Accordo di collaborazione con il Ministero sono previste collaborazioni con 7 Unità operative, tra queste l'Unità Operativa n. 2 è la Regione Campania
- in considerazione di quanto premesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Oggetto)

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra ISS e Regione che, nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione del progetto "Sistema di sorveglianza sugli otto determinanti di salute del bambino, dal concepimento ai 2 anni di vita, inclusi nel Programma *GenitoriPiù*", così come riportato nel Progetto Esecutivo che è parte integrante del presente atto.

Articolo 2

(Durata)

L'efficacia del presente atto è subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISS giustamente disposto dall'art. 18, comma 5, D.L. n. 83/2012. Le attività disciplinate dal presente atto decorrono dal 20.02.2014 e avranno scadenza il 19.02.2016.

L'atto potrà essere prorogato per massimo 6 mesi e comunque per un periodo non superiore al termine dell'accordo di collaborazione tra ISS e



Istituto Superiore di Sanità

Ministero. La Regione al fine di ottenere tale proroga dovrà presentare all'ISS almeno 60 giorni prima della data di scadenza formale richiesta, siglata dal Legale Rappresentante, nella quale devono essere esplicitate valide ed eccezionali ragioni di necessità.

La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.

Articolo 3 (Contributo)

Il finanziamento assegnato pari ad Euro 52.800,00 (cinquantaduemilaottocento/00), sarà trasferito dall'ISS, subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero, secondo le seguenti modalità:

- 30%, pari ad Euro 15.840,00 (quindicimilaottocentoquaranta/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di formale richiesta di pagamento da parte della Regione;
- 40% pari ad Euro 21.120,00 (ventunomilacentoveventi/00) dopo dodici mesi dall'inizio dell'attività previa presentazione di formale richiesta di pagamento e di una relazione scientifica sulle attività svolte da parte della Regione;
- 30%, pari ad Euro 15.840,00 (quindicimilaottocentoquaranta/00) come saldo del contributo.

All'atto della liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo, la Regione dovrà presentare all'ISS la seguente documentazione:

- richiesta di pagamento;
- relazione scientifica finale delle attività svolte durante l'intero progetto;
- elenco analitico delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l'allegato fac-simile. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate.



Istituto Superiore di Sanità

Le richieste di pagamento di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012 - che prevede la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l'assoggettamento al sistema di tesoreria unica -, dovranno indicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica completo di IBAN.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

La Regione dichiara di essere a conoscenza che l'erogazione dei ratei del contributo è subordinata all'acquisizione, da parte dell'ISS, delle diverse rate di finanziamento da parte del Ministero e s'impegna a tenere esente l'ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.

Articolo 4

(Responsabile Scientifico)

I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per la Regione il Dott. Gianfranco Mazzarella e per l'ISS la Dott.ssa Angela Spinelli.

Articolo 5

(Rendicontazioni)

Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, la Regione entro 15 giorni dalla scadenza di ogni semestre, trasmette all'ISS un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o spese sostenute.

I semestri verranno calcolati a partire dalla data del 20.02.2014, fino a giungere alla scadenza dell'atto convenzionale prevista per il 19.02.2016.

Entro trenta giorni dalla scadenza dell'accordo, la Regione trasmette all'ISS un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo



Istituto Superiore di Sanità

stesso e un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti dalla Regione che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta dell'ISS entro dieci giorni dalla richiesta stessa.

L'ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.

Le spese sostenute dovranno corrispondere al piano economico allegato al presente atto (all. B). Fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo è consentita, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento dell'importo non superiore al 20% per ogni voce di spesa. Un'eventuale variazione superiore al limite del 20% dovrà essere concordata con il responsabile scientifico dell'ISS che, dopo aver valutato la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, provvederà, tramite gli uffici amministrativi, ad inoltrarla per l'autorizzazione al Ministero della Salute.

La richiesta di variazione potrà essere richiesta una sola volta per l'intera durata del progetto e dovrà pervenire almeno 120 giorni prima della data di fine validità del presente accordo.

Per la predisposizione delle rendicontazioni di cui al presente articolo, la Regione dovrà utilizzare esclusivamente i modelli C1 e C2 allegati al Disciplinare per la Rendicontazione Contabile (All. C).

Articolo 6

(Norme di gestione)

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per spese ed impegni di spesa riferiti al periodo di durata del programma di ricerca e per spese concernenti strettamente la realizzazione dell'attività di ricerca.

L'eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all'ISS.

Non è ammesso l'utilizzo dei fondi per retribuire il personale dipendente, per l'affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc).



Istituto Superiore di Sanità

Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, co.co.pro.).

È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno della Regione purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente

Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso non potranno essere sostenute e, pertanto, riconosciute spese non previste nel piano economico allegato al presente atto.

Articolo 7

(Pubblicazioni e risultati della ricerca)

I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Istituto nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

La Regione ha la facoltà di utilizzare autonomamente i documenti ed i risultati di cui al comma 1 per le proprie attività istituzionali dietro espressa autorizzazione del Ministero, riportando l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM"



Istituto Superiore di Sanità

Articolo 8 (Riservatezza)

La Regione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi titoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo.

La Regione si impegna ad osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività di cui al presente accordo, e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Articolo 9 (Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell'accordo)

L'ISS sospenderà l'erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.

In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili alla Regione che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l'ISS intima per iscritto alla Regione, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui la Regione non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti.



Istituto Superiore di Sanità

È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la Regione ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'atto.

Articolo 10
(Responsabilità e Foro)

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Articolo 11
(Codice Unico di Progetto)

La Regione si impegna a comunicare all'ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Il presente atto redatto in duplice originale viene letto, approvato e sottoscritto e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

Il Direttore
gli Affari Amministrativi
e delle Risorse Economiche
(Dott.ssa Rosa Maria Martocchia)

Il Direttore Generale
per la Tutela della Salute
e il Coordinamento del SSR
(Dott. Mario Vasco)